DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI AGRICOLTURA, DI SPORT, DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025

Art. 27-bis

Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"

Versione in vigore dal 17 agosto 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Capo	I — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-organizzazione-delle-pubbliche/art-27-bis-modifica-all-articolo-13-della-legge-23-febbraio-1999-n-44-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it